RIFORMA	RISORSE	AMMINISTRAZIONE TITOLARE	INTERVENTO	TRAGUARDO/OBIETTIVO	ATTUAZIONE
Riforma del processo civile (Riforma 1.4)		**Ministero della Giustizia**	La riforma si incentra principalmente **sulla riduzione delle tempistiche del giudizio civile**, individuando un ampio ventaglio di interventi volti a ridurre il numero di giudizi pendenti presso gli uffici giudiziari semplificando le procedure esistenti, **abbattendo l'arretrato e incrementando la produttività degli uffici** medesimi. Previsto anche un sistema di monitoraggio e incentivazione per il raggiungimento di prestazioni standard presso tutti gli uffici giudiziari		
M1C1-29				**Traguardo: T4 2021** Entrata in vigore della legislazione attuativa per la riforma del processo civile. Nonostante la terminologia utilizzata, si ritiene che si faccia riferimento all'entrata in vigore della **legge delega per la riforma del processo civile**.	Il Parlamento ha approvato la **legge n. 206 del 2021** recante una ampia delega al Governo per la **riforma del processo civile** (con misure volte alla concentrazione delle attività tipiche della fase preparatoria ed introduttiva, alla soppressione delle udienze potenzialmente superflue e alla riduzione dei casi nei quali il tribunale è chiamato a giudicare in composizione collegiale) e per la revisione ed il potenziamento degli **strumenti di risoluzione alternativa delle controversie**, oltre a misure di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie in particolare, con l'istituzione del **Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie,** nonché in materia di **esecuzione forzata**, allo scopo di semplificarne forme e tempi, con particolare riguardo al settore dell'esecuzione immobiliare.
M1C1-36				**Traguardo: T4 2022** Entrata in vigore degli atti delegati per la riforma del processo civile.	In attuazione della legge delega per la riforma del processo civile (legge n. 206 del 2021), il Governo ha emanato il **decreto legislativo n. 149,** pubblicato nella G.U. del 17 ottobre 2022. Il testo definitivo tiene conto dei pareri espressi dalle competenti Commissioni parlamentari. La legge di bilancio 2023 (legge n. 197/2022) ha anticipato la generale operatività della riforma, prevista per il 30 giugno 2023, al **28 febbraio 2023**. Sulla G.U. del 17 ottobre è stato inoltre pubblicato il **decreto legislativo n. 151**, riguardante la materia dell'**ufficio per il processo** ed attuativo di alcune disposizioni della sopracitata legge n. 206/2021.
M1C1-37				**Traguardo: T2 2023**	Sono stati adottati, pubblicati e sono entrati in vigore 9 **decreti del Ministro della giustizia** previsti dal

RIFORMA	RISORSE	AMMINISTRAZIONE TITOLARE	INTERVENTO	TRAGUARDO/OBIETTIVO	ATTUAZIONE
				Entrata in vigore della riforma del processo civile con l'adozione di tutti i regolamenti e delle fonti di diritto derivato necessari per l'effettiva applicazione delle leggi attuative.	decreto legislativo n. 149/2022 per l'attuazione della riforma del processo. Tali decreti riguardano: l'acquisizione di copia cartacea e riproduzione su supporto analogico degli atti depositati con modalità telematiche; la banca dati delle aste giudiziarie; la disciplina dei consulenti tecnici; gli schemi informatici degli atti giudiziari; il registro degli organismi di mediazione e dell'elenco dei formatori per la mediazione; gli incentivi fiscali introdotti in materia di mediazione civile e commerciale; il patrocinio a spese dello Stato nella mediazione civile e commerciale; l'attività professionale del mediatore familiare.
M1C1-37 bis				**Traguardo: T1 2024** Entrata in vigore delle misure volte a ridurre l'arretrato	Il presente traguardo, inserito a seguito della **revisione del PNRR** approvata con la decisione di esecuzione del Consiglio dell'Unione europea del **5 dicembre 2023**, si colloca nell'ambito del percorso verso gli obiettivi di smaltimento dell'arretrato e di riduzione delle tempistiche processuali nel settore civile concordati con la UE, per conseguire i quali sono stati potenziati gli uffici del processo, ovvero le unità organizzative di supporto all'attività del magistrato. Dopo il decreto-legge n. 215/2023, che aveva disposto la proroga al 30 giugno 2026 dei contratti del personale in servizio presso i suddetti uffici al fine di valorizzarne le competenze acquisite ed evitare la loro dispersione (art. 1, comma 9, lett. b) e c), il **decreto-legge n. 19/2024** ha introdotto ulteriori misure volte a: - **stabilizzare nei ruoli del Ministero della giustizia e del Segretariato per la giustizia amministrativa il personale assunto a tempo determinato** al fine di contribuire al raggiungimento dei traguardi fissati nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (art. 22, co. 1, lett. c);

RIFORMA	RISORSE	AMMINISTRAZIONE TITOLARE	INTERVENTO	TRAGUARDO/OBIETTIVO	ATTUAZIONE
					- riconoscere **incentivi economici al personale degli uffici giudiziari che raggiungono l'obiettivo di riduzione** dei procedimenti civili pendenti (art. 23). L'incentivo sarà erogato con riferimento alle **annualità 2024 e 2025**, nei limiti del **15% del trattamento economico individuale** complessivo lordo annuo; i criteri per l'erogazione degli incentivi saranno individuati mediante apposito accordo con le organizzazioni sindacali. Il Ministero della giustizia rende noto che sono in corso le attività prodromiche alla definizione dell'ammontare complessivo da destinare all'incentivo; - **favorire la partecipazione ai concorsi per il reclutamento di personale da destinare all'ufficio per il processo**, attraverso misure quali il riconoscimento del periodo prestato presso l'ufficio medesimo come titolo di preferenza nei concorsi indetti dalle amministrazioni dello Stato (art. 22, lett. a) e b); - implementare un sistema di incentivi per **sostenere gli Uffici giudiziari meno efficienti nella riduzione dell'arretrato civile**, attraverso un **piano straordinario di applicazione di magistrati che saranno assegnati fino al 30 giugno 2026** - senza possibilità di proroga o rinnovo - **presso gli Uffici giudiziari che presentano ritardi nel raggiungimento degli obiettivi PNRR** (art. 23-bis). A tal fine, **il CSM**, dopo aver individuato gli Uffici giudiziari che presentano una percentuale di riduzione dei procedimenti civili inferiore al valore medio nazionale, con la delibera del 12 giugno 2024 **ha avviato una procedura di interpello**, che si concluderà il 28 giugno, per raccogliere la disponibilità di magistrati in servizio a prestare temporaneamente la loro attività presso gli Uffici maggiormente in difficoltà. La **legge di bilancio per l'anno 2025** (art. 1, comma 135, l. 207/2024) ha provveduto a stanziare le risorse

RIFORMA	RISORSE	AMMINISTRAZIONE TITOLARE	INTERVENTO	TRAGUARDO/OBIETTIVO	ATTUAZIONE
					finanziarie necessarie alla **stabilizzazione di un contingente massimo di 2.600 unità nell'area dei funzionari e di 400 unità nell'area degli assistenti** del contratto collettivo nazionale di lavoro 2019-2021 – comparto Funzioni centrali, autorizzando la relativa spesa. Successivamente, il **decreto-legge n. 25/2025** (art. 17-*quater*) è intervenuto con alcune modifiche sull'impianto dettato dalla legge di bilancio, in particolare **riducendo da 24 a 12 mesi il periodo di lavoro continuativo utile presso l'UPP ai fini della stabilizzazione** e specificando che l'assunzione avviene a decorrere dal 1° luglio 2026 per i soggetti utilmente collocati nelle graduatorie formate all'esito della selezione comparativa, purché in servizio alla medesima data.
M1C1-43				**Obiettivo: T4 2024** **Ridurre del 95% il numero di cause pendenti** nel 2019 (337.740) presso i tribunali ordinari civili (primo grado). Il valore di riferimento è il numero di cause pendenti da più di 3 anni dinanzi ai tribunali ordinari civili nel 2019.	Il presente obiettivo, come pure i successivi 44, 47 e 48, è stato **oggetto di modifica** nell'ambito della revisione del PNRR proposta dall'Italia e approvata con la decisione di esecuzione del Consiglio dell'Unione europea del 5 dicembre 2023. Con la modifica è stata **incrementata la percentuale di riduzione** delle cause pendenti al termine del 2019 **dal 65% al 95%.** Dall'ultima rilevazione disponibile sulla piattaforma Regis, effettuata il **31 ottobre 2024**, risultavano pendenti 28.117 procedimenti, con una **riduzione pari al 91,67%.** Secondo le stime del Ministero della giustizia, mantenendo lo stesso ritmo di smaltimento del mese di ottobre 2024, la percentuale di **riduzione che si prevede di raggiungere al 31 dicembre 2024 sarebbe pari al 92,9.**
M1C1-44				**Obiettivo: T4 2024** **Ridurre del 95% il numero di cause pendenti** nel 2019 (98.371) presso le corti d'appello civili (secondo grado). Il valore di riferimento è il numero di	A seguito della revisione del PNRR del 5 dicembre 2023 (v. obiettivo M1C1-43), è stata **incrementata la percentuale di riduzione** delle cause pendenti al termine del 2019 **dal 55% al 95%.** Dall'ultima rilevazione disponibile sulla piattaforma Regis, effettuata il **31 ottobre 2024**, risultavano

RIFORMA	RISORSE	AMMINISTRAZIONE TITOLARE	INTERVENTO	TRAGUARDO/OBIETTIVO	ATTUAZIONE
				cause pendenti da più di 2 anni dinanzi alle corti d'appello civili nel 2019.	pendenti 903 procedimenti, con **una riduzione pari al 99,08%,** superiore a quanto richiesto dall'obiettivo. Il superamento dell'obiettivo è stato attestato anche dalla relazione della Corte dei conti (dicembre 2024) sin dal 30 giugno 2024, quando in termini assoluti risultavano pendenti 1.312 procedimenti, con una percentuale di riduzione attestantesi al 98,7%.
M1C1-45				**Obiettivo: T2 2026** Riduzione **del 40% dei tempi di trattazione** di tutti i procedimenti di contenziosi civili e commerciali rispetto al 2019.	Il conseguimento dell'obiettivo è affidato ad una apposita **Relazione dell'ISTAT**, pubblicata il 31 agosto 2026, da cui emerge che al I semestre 2026 si è verificata una **riduzione del 50,2% del *disposition time***, superiore di oltre 10 punti percentuali rispetto all'obiettivo di riduzione del 40% del DT civile complessivo. Rispetto al dato iniziale del 2019, con una *baseline* di partenza pari a 2.512 giorni di durata media complessiva dei procedimenti civili nei tre gradi, a fine giugno 2026 la durata si è ridotta a **1.251 giorni**, riduzione attribuibile per il 47,6% ai tribunali, per il 46,2% alle corti d'appello e per il 53,3% alla Corte di cassazione (il cui DT risulta tuttavia pari a 608 giorni, quasi la metà del DT complessivo). In numeri assoluti, la durata media dei procedimenti in primo grado è pari a 291 giorni, 352 giorni in secondo grado e 608 presso la Corte di cassazione. Le tabelle allegate alla relazione evidenziano un'importante accelerazione proprio nel I semestre 2026, con una diminuzione del DT, rispetto a fine 2025, del 30,1% nel complesso (da 1.789 a 1.251 giorni), determinata da una contrazione del 33% nei tribunali, del 28,5% nelle corti d'appello e del 29,5% in Corte di cassazione.
M1C1-47				**Obiettivo: T2 2026** **Ridurre del 90% il numero delle cause pendenti aperte tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2022 e ancora aperte**	È stato **modificato il valore di riferimento** che prima era costituito dal **numero di cause pendenti da più di 3 anni dinanzi ai tribunali ordinari civili nel 2019**, pari a 337.740.

RIFORMA	RISORSE	AMMINISTRAZIONE TITOLARE	INTERVENTO	TRAGUARDO/OBIETTIVO	ATTUAZIONE
				al 31 dicembre 2022 (1.197.786) presso i tribunali ordinari civili (primo grado).	Secondo il monitoraggio statistico degli indicatori del PNRR effettuato dal Dipartimento per l'innovazione tecnologica della giustizia presso il Ministero della giustizia, alla data del 30 giugno 2026 è stata registrata una **diminuzione del 91,3% dei procedimenti pendenti** rispetto alla *baseline* di riferimento e l'obiettivo risulta pertanto pienamente raggiunto. Sono 29 su 140 le sedi di tribunale che chiudono il semestre con una riduzione inferiore al 90%, delle quali solo 11 presentano uno smaltimento più basso dell'80% (Nocera Inferiore, Potenza, Cagliari, Lamezia Terme, Messina, Isernia, Tempio Pausania, Lagonegro, Vibo Valentia, Caltagirone, Vallo della Lucania). I tre uffici più grandi, i Tribunali di Roma, Napoli e Milano, riportano riduzioni superiori al 92%, con la sola sede di Roma che mantiene circa 9.000 fascicoli in arretrato, seguita da tredici uffici con una pendenza residua superiore ai 2.000 fascicoli. Relativamente alla composizione per ruolo della pendenza residua, si rileva la concentrazione nel ruolo degli affari civili contenziosi (principalmente nelle materie contratti, responsabilità extracontrattuale e diritti reali).
M1C1-48				**Obiettivo: T2 2026** **Ridurre del 90% il numero di cause pendenti aperte tra il 1° gennaio 2018 e il 31 dicembre 2022 e ancora aperte al 31 dicembre 2022** (179.306) presso le corti d'appello civili (secondo grado).	È stato **modificato il valore di riferimento** che prima era costituito dal **numero di cause pendenti da più di 2 anni dinanzi alle corti d'appello civili nel 2019**, pari a 98.371. Secondo il monitoraggio statistico degli indicatori del PNRR effettuato dal Dipartimento per l'innovazione tecnologica della giustizia presso il Ministero della giustizia, alla data del 30 giugno 2026 è stata registrata una **diminuzione del 93,5% dei procedimenti pendenti** rispetto alla *baseline* di riferimento e l'obiettivo risulta pertanto pienamente raggiunto. Sono quattro le corti di appello che si collocano appena al di sotto del 90% di smaltimento (Catanzaro, Palermo, Potenza e Roma). Come per i tribunali, anche per le corti di appello la pendenza residua si concentra soprattutto nel ruolo degli

RIFORMA	RISORSE	AMMINISTRAZIONE TITOLARE	INTERVENTO	TRAGUARDO/OBIETTIVO	ATTUAZIONE
					affari civili contenziosi (principalmente nelle materie contratti, responsabilità extracontrattuale e diritti reali).

RIFORMA	RISORSE	AMMINISTRAZIONE TITOLARE	INTERVENTO	TRAGUARDO/OBIETTIVO	ATTUAZIONE
Riforma del processo penale (Riforma 1.5)		**Ministero della Giustizia**	Analogamente alla riforma del processo civile, anche per la riforma del processo penale è principalmente volta alla **riduzione dei tempi del giudizio**, attraverso la semplificazione delle procedure e l'aumento della produttività degli uffici giudiziari. La semplificazione è perseguita ampliando la possibilità di ricorso a **procedure semplificate**, diffondendo l'uso della **tecnologia** digitale, assicurando tempistiche stringenti per l'udienza preliminare, riesaminando il sistema delle **notificazioni** per renderlo più efficiente. Previsto anche un sistema di monitoraggio dei risultati.		
M1C1-30				**Traguardo: T4 2021** Entrata in vigore della legislazione attuativa per la riforma del processo penale. Nonostante la terminologia utilizzata, si ritiene che si faccia riferimento all'entrata in vigore della **legge delega per la riforma del processo penale**.	Il Parlamento ha approvato la **legge 27 settembre 2021, n. 134**, che delega il Governo ad operare, entro un anno, una complessiva riforma del processo penale, in linea con le indicazioni del PNRR. Con l'obiettivo di rendere più efficiente il processo penale e di accelerarne i tempi di definizione, la riforma prevede di: ▪ semplificare e razionalizzare il sistema degli atti processuali e delle notificazioni; ▪ intervenire sulla disciplina della fase delle indagini e dell'udienza preliminare; ▪ ampliare la possibilità di ricorso ai riti alternativi e l'incentivazione dei benefici ad essi connessi; ▪ predisporre regimi volti a garantire maggiore selettività nell'esercizio dell'azione penale e nell'accesso al dibattimento, tanto in primo grado quanto in fase di gravame; ▪ migliorare l'accesso, snellire le forme e ridurre i tempi di durata del giudizio di appello; ▪ definire i termini di durata dei processi. Sono inoltre previsti interventi sulla procedibilità dei reati; sulla possibilità di estinguere talune tipologie di reato mediante condotte riparatorie a tutela delle vittime; sull'ampliamento dell'applicazione dell'istituto della particolare tenuità del fatto.
M1C1-36				**Traguardo: T4 2022** Entrata in vigore degli atti delegati per la riforma del processo penale.	In attuazione della legge delega per la riforma del processo penale (legge n. 134 del 2021), il Governo ha emanato il **decreto legislativo n. 150,** pubblicato nella G.U. del 17 ottobre 2022. Il decreto è entrato in vigore il **30 dicembre 2022** come stabilito dall'art. 99-*bis*, introdotto dall'articolo 6 del decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162. Inizialmente l'entrata in vigore del decreto era

RIFORMA	RISORSE	AMMINISTRAZIONE TITOLARE	INTERVENTO	TRAGUARDO/OBIETTIVO	ATTUAZIONE
					prevista il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta (1° novembre 2022). Sulla G.U. del 17 ottobre è stato pubblicato anche il **decreto legislativo n. 151**, riguardante la materia dell'**ufficio per il processo** ed attuativo di alcune disposizioni della sopracitata legge n. 134/2021.
M1C1-37				**Traguardo: T2 2023** Entrata in vigore della riforma del processo penale con l'adozione di tutti i regolamenti e delle fonti di diritto derivato necessari per l'effettiva applicazione delle leggi attuative.	Sono stati adottati, pubblicati e sono entrati in vigore 7 **decreti del Ministro della giustizia** previsti dal decreto legislativo n. 150/2022 per l'attuazione della riforma del processo. Tali decreti riguardano: l'istituzione del Comitato tecnico-scientifico per il monitoraggio sull'efficienza della giustizia penale; la formazione dei mediatori per la giustizia riparativa e le prove per il riconoscimento della qualifica; l'istituzione presso il Ministero della giustizia dell'elenco dei mediatori esperti; la tutela dei dati personali trattati dai Centri per la giustizia riparativa; le modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità; le modalità di pagamento delle pene pecuniarie; la nomina degli esperti della Conferenza nazionale per la giustizia riparativa.

RIFORMA	RISORSE	AMMINISTRAZIONE TITOLARE	INTERVENTO	TRAGUARDO/OBIETTIVO	ATTUAZIONE
M1C1-46				**Obiettivo: T2 2026** Riduzione della durata dei procedimenti penali. In particolare, è richiesta la **riduzione del 25% dei tempi di trattazione** di tutti i procedimenti penali rispetto al 2019.	Il conseguimento dell'obiettivo è affidato ad una apposita **Relazione dell'ISTAT**, pubblicata il 22 giugno 2026, da cui emerge che già al termine del 2025 si è verificata una **riduzione del 31,5% del *disposition time***, superiore di oltre 7 punti percentuali rispetto all'obiettivo di riduzione del 25% del DT penale complessivo. Rispetto al dato iniziale del 2019, con una *baseline* di partenza pari a 1.392 giorni di durata media complessiva dei procedimenti penali nei tre gradi, a fine 2025 la durata si è ridotta a **958 giorni**, riduzione attribuibile per il 20,4% ai tribunali, per il 37,2% alle corti d'appello e per il 26,6% alla Corte di cassazione (il cui DT risulta tuttavia in sensibile aumento nel 2025 rispetto all'anno precedente, pur restando la durata media – pari a 122 giorni - abbastanza contenuta). Il dato finale al 30 giugno 2026, riportato nel monitoraggio statistico degli indicatori del PNRR a cura del Dipartimento per l'innovazione tecnologica presso il Ministero della giustizia, certifica un'ulteriore riduzione a **856 giorni** del DT, con una flessione del **38,8%** rispetto al dato iniziale del 2019. Nel primo semestre 2026 anche la Corte di cassazione ha raggiunto una durata media di 73 giorni, la più bassa mai registrata. La riduzione delle pendenze nel I semestre 2026 è stata favorita da una diminuzione delle iscrizioni in corte di appello (-6,4%) e da un aumento delle definizioni in Corte di cassazione (+15,3%) e in tribunale (+1,5%) rispetto al I semestre 2025.
Riforma delle procedure di insolvenza (Riforma 1.6)		**Ministero della Giustizia**	Il PNRR prevede la riforma del quadro relativo alle procedure di insolvenza, intesa a digitalizzare e potenziare il processo esecutivo con meccanismi di **allerta precoce pre-insolvenza** e la **specializzazione di**		

RIFORMA	RISORSE	AMMINISTRAZIONE TITOLARE	INTERVENTO	TRAGUARDO/OBIETTIVO	ATTUAZIONE
M1C1-31			**organi giudiziari** e pre-giudiziari per una gestione più efficiente di tutte le fasi del processo esecutivo, anche tramite la formazione e la specializzazione del personale giudiziario e amministrativo. Più specificamente, si prevede l'**attuazione della Direttiva UE n. 1023/2019**, relativa alle procedure di risanamento nonché: i) il riesame delle modalità di **risoluzione extragiudiziale** delle situazioni di crisi aziendale; ii) l'attuazione di **meccanismi di allerta precoce** e di accesso alle informazioni prima della fase di insolvenza; iii) il passaggio alla **specializzazione degli organi giudiziari** (sezioni specializzate in diritto commerciale/procedure di insolvenza), come pure istituzioni per la fase pregiurisdizionale, al fine di gestire i procedimenti di insolvenza; iv) la certezza che i creditori garantiti siano pagati prima dei crediti fiscali e dei crediti da lavoro; v) la possibilità per le imprese di accordare diritti di garanzia non possessori. Inoltre, a complemento della riforma, si ritiene necessario garantire la formazione e la **specializzazione del personale delle autorità giudiziarie e amministrative** che si occupa della ristrutturazione come pure la	**Traguardo: T4 2021** Entrata in vigore della **legislazione attuativa** per la riforma del quadro in materia di insolvenza.	Il **decreto-legge n. 118 del 2021** ha rinviato, in generale, l'entrata in vigore del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al d.lgs n. 14 del 2019, al 16 maggio 2022; ha inoltre, in particolare, rinviato al 31 dicembre 2023 l'entrata in vigore delle disposizioni del Codice concernenti le procedure di allerta e la composizione assistita della crisi. Il decreto-legge, inoltre (artt. 2-19), ha disciplinato a decorrere dal 15 novembre 2021 l'istituto della **composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa**, il cui obiettivo è superare la situazione di squilibrio dell'impresa prima che si arrivi all'insolvenza. Il provvedimento, che risponde alle indicazioni del PNRR per quanto riguarda le procedure extragiudiziali e la piattaforma online, è stato poi attuato dal decreto dirigenziale 28 settembre 2021. L'art. 35-*ter* del **decreto-legge n. 152 del 2021** ha invece introdotto disposizioni sulla piattaforma telematica nazionale e sulla specializzazione dei magistrati delegati alle procedure concorsuali. Sui diritti di garanzia non possessori è invece intervenuto il **D.M. Giustizia n. 114 del 2021**. Infine, la **legge di delegazione europea 2019-2020** (legge n. 53 del 2021) ha inserito nell'Allegato A la **direttiva (UE) 2019/1023**, riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, l'esdebitazione e le interdizioni, e le misure volte ad aumentare l'efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione. La direttiva (UE) 2019/1023 deve essere recepita entro il **17 luglio 2022**.
M1C1-36				**Traguardo: T4 2022**	Il Governo ha emanato il decreto legislativo n. 83 del 2022, che attua la Direttiva (UE) 2019/1023 e inserisce nel corpo del **Codice della crisi d'impresa**

RIFORMA	RISORSE	AMMINISTRAZIONE TITOLARE	INTERVENTO	TRAGUARDO/OBIETTIVO	ATTUAZIONE
			digitalizzazione generalizzata delle procedure di ristrutturazione e di insolvenza e la creazione di una **piattaforma online** per la risoluzione extragiudiziale delle controversie, in particolare nella fase di preinsolvenza, il cui uso deve essere incentivato. La riforma deve istituire un registro delle garanzie reali.	Entrata in vigore degli **atti delegati** per la riforma del quadro in materia di insolvenza.	**e dell'insolvenza**, di cui al d.lgs. n. 14 del 2019, le disposizioni introdotte dal decreto-legge n. 118 del 2021 sulla composizione stragiudiziale della crisi d'impresa. Il d.lgs. 17 giugno 2022, n. 83, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 1° luglio 2022, n. 152, ed è entrato in vigore, unitamente al Codice come modificato dallo stesso decreto n. 83, il **15 luglio 2022**.

RIFORMA	RISORSE	AMMINISTRAZIONE TITOLARE	INTERVENTO	TRAGUARDO/OBIETTIVO	ATTUAZIONE
Riforma della giustizia tributaria (Riforma 1.7)		**Ministero della Giustizia**	Con l'obiettivo di ridurre il numero di ricorsi alla Corte di Cassazione e consentire una loro trattazione più spedita, il PNRR prevede la riforma delle commissioni tributarie e: ▪ un migliore accesso alle fonti giurisprudenziali mediante il perfezionamento delle piattaforme tecnologiche e la loro piena accessibilità da parte del pubblico; ▪ l'introduzione del rinvio pregiudiziale per risolvere dubbi interpretativi, per prevenire la formazione di decisioni difformi dagli orientamenti consolidati della Corte di Cassazione; ▪ il rafforzamento delle dotazioni di personale e l'intervento, mediante adeguati incentivi economici, sul personale ausiliario.		
M1C1-35				**Traguardo: T4 2022** Riforma completa delle commissioni tributarie di primo e secondo grado	La riforma è stata realizzata dalla **legge 31 agosto 2022, n. 130** (Disposizioni in materia di giustizia e di processo tributari), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 1° settembre 2022, n. 204, ed **entrata in vigore il 16 settembre 2022**. La legge modifica la disciplina dell'ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria, interviene sul processo tributario e introduce misure per la definizione del contenzioso tributario pendente in Cassazione. istituisce la Sezione Tributaria della Corte di cassazione al fine di ridurre il contenzioso tributario ivi pendente; sostituisce le Commissioni tributarie con le Corti di giustizia tributaria, formate da giudici professionali; consente l'accesso dei laureati in economia al concorso per magistrati tributari; prevede il tirocinio e la formazione continua dei magistrati; riduce gradualmente l'età massima per la cessazione dall'incarico da parte degli attuali giudici tributari; reca novità in materia di prova e ripartizione del relativo onere, misure finalizzate a deflazionare il contenzioso collegando la condanna al pagamento delle spese di giudizio all'esito della mediazione tributaria nonché misure volte a rendere più efficace la tutela giurisdizionale nella fase cautelare e più efficiente l'uso della c.d. "udienza a distanza" (per approfondimenti, v. dossier del Servizio studi)

RIFORMA	RISORSE	AMMINISTRAZIONE TITOLARE	INTERVENTO	TRAGUARDO/OBIETTIVO	ATTUAZIONE
Digitalizzazione della giustizia (Riforma 1.8) M1C1-38		**Ministero della Giustizia**	Il PNRR prevede l'obbligatorietà del fascicolo telematico e il completamento del processo civile telematico. Punta anche alla digitalizzazione del processo penale di primo grado, esclusa l'udienza preliminare. Da ultimo intende introdurre una banca dati delle decisioni civili gratuita, pienamente accessibile e consultabile conformemente alla legislazione.	**Traguardo: T4 2023** Digitalizzazione del sistema giudiziario.	Per quanto riguarda il **processo penale**, l'art 6 del d.lgs. 150/2022 ha dato attuazione all'art. 1, comma 5 della legge n. 134 del 2021, che sancisce il principio dell'obbligatorietà dell'utilizzo delle modalità digitali tanto per il deposito di atti e documenti quanto per le notificazioni. Dal punto di vista operativo, è stato completato e distribuito in tutta Italia a fine 2022 il **Portale Deposito Atti** (PDP) per il deposito e la consultazione degli atti da parte dei soggetti abilitati esterni (in primis gli avvocati), ed è stato realizzato l'**Applicativo Processo Penale** (APP) un software che permetta redazione, firma e deposito digitale telematico dei provvedimenti penali, integrato con il PDP e con il Portale delle notizie di reato (PNR). In ambito civile, la legge n. 206 del 2021 delega il Governo a implementare le disposizioni in materia di **processo civile telematico**. In attuazione di tale disposto, l'art. 4, comma 12, del d.lgs. 149/2022 ha introdotto nelle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie il Titolo V-*ter*, recante **disposizioni relative alla giustizia digitale**. Dal punto di vista operativo, gli interventi per la gestione elettronica obbligatoria di tutti i documenti e la completa digitalizzazione del processo civili (già operativa nei tribunali ordinari) hanno coinvolto la Corte di Cassazione, il Giudice di pace, il Tribunale per i minorenni, il Commissario per la liquidazione degli usi civici e il Tribunale superiore delle acque pubbliche, con il completamento di tutti gli sviluppi software che hanno permesso di confermare l'avvio dell'obbligatorietà del processo civile telematico in Cassazione dal 1° gennaio 2023 e presso i giudici di pace e il Tribunale delle acque pubbliche a partire

RIFORMA	RISORSE	AMMINISTRAZIONE TITOLARE	INTERVENTO	TRAGUARDO/OBIETTIVO	ATTUAZIONE
					dal 30 giugno 2023 come stabilito dall'art. 35 del d.lgs. n. 149/2022. Infine è stata attivata la **banca dati delle decisioni civili**, di cui sono disponibili due versioni: ✓ una con accesso in modalità riservata (BDR) per la consultazione da parte dei soli magistrati a partire dal 20 novembre 2023; ✓ una banca dati pubblica (BDP) accessibile dagli utenti esterni a partire dal 14 dicembre 2023.
M1C1-38-bis				**Traguardo: T4 2025** Messa in opera e interoperabilità complete del PNR, del PDP e dell'APP	Il presente traguardo, inserito a seguito della **revisione** tecnica **del PNRR** approvata con la decisione di esecuzione del Consiglio dell'Unione europea del **14 maggio 2024**, si colloca nell'ambito della riforma 1.8, che mira alla digitalizzazione della giustizia. Ai fini del completamento della riforma e del raggiungimento della ulteriore *milestone* con il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 4 ottobre 2024 sono stati stanziati ulteriori 36 milioni rispetto alle risorse già assegnate al Ministero della giustizia. Per quanto riguarda l'attuazione del traguardo, la Settima relazione sullo stato di attuazione del PNRR (pag. 465 e ss.) evidenzia come negli anni 2024 e 2025 il Ministero si sia concentrato sulla progettazione di dettaglio allo scopo di garantire un maggior grado di personalizzazione delle applicazioni per le diverse tipologie di utenti e flussi, provvedendo ad estendere le funzionalità e a migliorare l'usabilità dei già esistenti sistemi destinati all'attuazione del processo penale telematico, migliorandone l'interoperabilità: Applicativo Processo Penale (APP), Portale Notizia di Reato (PNR), Portale dei Depositi Penali (PDP). Sulla base dell'analisi dei dati contenuti nel portale ReGiS si può affermare che oggi **l'intero flusso del**

RIFORMA	RISORSE	AMMINISTRAZIONE TITOLARE	INTERVENTO	TRAGUARDO/OBIETTIVO	ATTUAZIONE
					procedimento penale di primo grado (a cominciare dalla iscrizione della notizia di reato presso la Procura della Repubblica, per arrivare, attraverso l'instaurazione del giudizio innanzi agli Uffici giudicanti del Tribunale ordinario, all'emissione del provvedimento conclusivo) **è digitalizzato e** gestibile tramite **i predetti applicativi** ministeriali che **operano in condizioni di interoperabilità**. Il ReGiS contiene altresì informazioni di dettaglio circa le funzioni e i risultati conseguiti per ciascuno dei 3 applicativi, che si riportano di seguito. L'**APP**, in uso presso le Procure della Repubblica, gli uffici del giudice per le indagini preliminari, dell'udienza preliminare e del dibattimento presso i tribunali, le Procure Europee e le Procure Generali presso la Corte d'Appello (per quanto attiene all'avocazione), consente ora la gestione di un processo penale telematico per i flussi che caratterizzano il primo grado di giudizio dall'iscrizione della notizia di reato fino alla sentenza. Allo stato risultano digitalizzati 688 atti previsti dalla normativa per i procedimenti penali di primo grado. Nel **PNR**, dedicato alla polizia giudiziaria, sono state integrate nuove tipologie di atti all'interno del titolario per completare la gestione digitale del processo di primo grado; implementate ulteriori funzioni per la lavorazione e il monitoraggio delle notizie di reato e dei seguiti; data la possibilità di impostare la riservatezza delle notizie di reato; introdotte nuove funzionalità massive; migliorati e messi in sicurezza i processi di autenticazione e autorizzazione degli utenti. Allo stato risultano digitalizzati 98 atti di competenza della polizia giudiziaria. Nel **PDP**, riservato agli avvocati, i principali interventi di sviluppo hanno riguardato l'evoluzione delle funzionalità di supporto all'accettazione degli atti da parte degli uffici giudiziari, attraverso l'introduzione di automatismi e meccanismi di alerting, e l'introduzione di nuove funzionalità di richiesta di accesso agli atti. Allo stato risultano digitalizzati 159 atti di competenza dei difensori.